



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**DELIBERA N. 205 DEL 09/03/2023**

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini  
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO	prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dr. Francesco Favretti

**OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-I.R.C.C.S. E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO" PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DA PARTE DEGLI ALLIEVI DEI CORSI DI LAUREA ATTIVATI DALLO STESSO ATENEIO.**

*Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione quadro tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" per permettere ad un numero limitato di allievi lo svolgimento di tirocini curriculari da parte degli allievi dei corsi di laurea attivati dallo stesso Ateneo.*

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

**PREMESSO** che:

- con nota registrata al protocollo generale con n. 23991 del 16 dicembre 2022 l'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” ha presentato, su impulso di una studentessa interessata a svolgere un periodo formativo presso la UOC Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica dell'Istituto, la richiesta formale di stipulazione di una convenzione quadro di tirocinio formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/97 e del relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/1998 e ss.mm.ii., al fine di permettere agli studenti interessati la frequenza di tirocini previsti dai rispettivi *curricula*;

**DATO ATTO** che:

- l'Istituto Oncologico Veneto – IOV I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” avevano stipulato una convenzione di tirocinio approvata con delibera del Direttore Generale n. 66 del 22 febbraio 2013, la quale aveva durata annuale;
- con nota interna agli atti, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Direzione dello IOV, questo Istituto ha manifestato la disponibilità alla stipulazione della convenzione concordando di disciplinare dettagliatamente alcuni aspetti essenziali del rapporto stesso tra i quali quelli relativi alle coperture assicurative, alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 e di adeguare la disciplina relativa al trattamento dei dati personali alle disposizioni contenute nel Regolamento UE RGPD 679/2016 introdotto nella legislazione italiana con il Decreto Legislativo n. 101 del 2018 che ha novellato il Decreto Legislativo n. 196 del 2003;

**RITENUTO** opportuno stipulare una convenzione quadro per tirocini curriculari attivati dall'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” nell'ambito dei vari percorsi di studio, così da offrire ad un numero limitato di studenti - in base alla capacità ricettiva delle varie strutture di destinazione dei tirocini di formazione ed orientamento - la possibilità di frequentare le varie strutture di questo Istituto;

**DATO ATTO** che:

- l'articolo 1 comma 720 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di bilancio 2021) definisce il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro che sia finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e precisa che, qualora il tirocinio sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio stesso si definisce curriculare;
- la riforma intervenuta con la legge di bilancio 2021 conferma l'impianto giuridico delineato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", il cui articolo 18 comma 1, lettera a) richiama i soggetti promotori di periodi formativi i quali possono attivare apposite convenzioni di tirocinio al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, e possono inoltre promuovere tirocini curriculari di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il regolamento generale recato dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 1998 dà attuazione alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e sancisce che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati i quali rivestono il ruolo di soggetti ospitanti e prevede che alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ogni singolo tirocinio, il quale contiene gli obiettivi formativi, i nominativi dei tutor, gli estremi delle polizze assicurative a carico dell'ente promotore e la durata dell'esperienza formativa stessa;

**CONSIDERATO** che:

- le parti, a norma di quanto stabilito nell’articolo 3 del testo di convenzione, si obbligano reciprocamente ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel dettaglio è stato previsto che in capo all’ente promotore ricade l’obbligo di erogare, come prescritto dall’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, la formazione generale e quella specifica in materia di sicurezza, mentre l’ente ospitante deve provvedere, se necessario, alla formazione specifica aggiuntiva in relazione agli eventuali rischi cui sono esposti i tirocinanti oltre che a fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) e la sorveglianza sanitaria al fine di garantire la salute e la sicurezza del tirocinante;
- con l’articolo 4 viene disposto che alle coperture assicurative dei tirocinanti sia per infortuni presso l’INAIL che per responsabilità civile verso terzi provvede l’ente promotore, mentre sul soggetto ospitante ricade invece esclusivamente l’obbligo di segnalare l’eventuale sinistro all’ente promotore stesso;
- l’articolo 6 stabilisce che i tirocinanti possano frequentare le strutture del soggetto ospitante attenendosi alle disposizioni di legge in materia di contenimento dell’epidemia da Covid19 vigenti al momento dell’avvio del tirocinio e, in ogni caso, a quelle eventualmente più restrittive rispetto a quelle nazionali e regionali adottate dalla Direzione Sanitaria dello IOV in base all’evoluzione del quadro epidemiologico nello specifico territorio;

**PRESO ATTO** che:

- l’Istituto Oncologico Veneto, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22.12.2005, è stato riconosciuto, con Decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 2 aprile 2020, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del Decreto Legislativo 288/2003;
- dal combinato disposto tra l’articolo 2 comma 1 lett. e) e l’articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 26 del 2005 si desume che l’Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all’articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni, tra gli altri enti, anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità anche quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni universitarie che erogano corsi di studio;

**PRECISATO** che il rapporto di tirocinio, all’interno del percorso curriculare, non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante, inoltre, non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio, il quale è finalizzato esclusivamente all’addestramento previsto dagli ordinamenti dei corsi di studio attivati dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, i tirocinanti devono sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio curriculare;

**RICHIAMATO** il “Regolamento sulle frequenze e sui tirocini”, approvato con deliberazione del Commissario n. 646 del 16/12/2015.

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del conseguente provvedimento.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell’attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 288/2003;

**VISTA** la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

**VISTE** le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

**DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione quadro di tirocinio tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" per lo svolgimento dell'attività di tirocinio curriculare da parte di un numero limitato di allievi dei corsi di studio attivati dallo stesso Ateneo, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
  - a) la presente convenzione avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di recesso e/o risoluzione con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo Pec all'altra parte, e permetterà l'attivazione di un numero limitato di tirocini a seconda della capacità recettiva delle varie strutture;
  - b) la stipulazione di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto;
  - c) i tirocinanti sono assicurati dall'Università sia contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. che per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa, e gli estremi delle polizze sono obbligatoriamente comunicati al soggetto ospitante;
3. di incaricare come uffici competenti la UOC Affari Generali ed il Servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale  
dr.ssa Patrizia Benini